



CODICE DEONTOLOGICO

I Decreti del Ministero della Funzione Pubblica 31.03.1994 prima e 28.11.2000 poi, hanno dettato delle norme di buon comportamento per tutti i pubblici dipendenti. La generalità e l'astrattezza delle previsioni rende necessario il loro adattamento per poterle "calare" nelle singole e specifiche realtà istituzionali; per tale motivo è stato creato, per l'operatore dell'Ente, inteso nella più ampia accezione del termine, il presente

CODICE DEONTOLOGICO

Che unitamente alla Carta dei Servizi e dei Diritti dell'Utente, costituiscono un corpus di norme poste a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia e del rispetto istituzionale in tutti i suoi aspetti.

Il presente Codice Deontologico integra il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui alla deliberazione CdA n. 3/2018.

Art 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

"I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa... I dipendenti pubblici... si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio".
Le presenti norme comportamentali vanno seguite in tutti i casi in cui non siano applicabili altre norme di legge o di regolamento.

Art 2 – PRINCIPI GUIDA

La professione di chi lavora presso l'Ente si fonda sulla dignità della persona e sui diritti umani universalmente riconosciuti.

Art 3

La professione è al servizio della persona e della famiglia.

L'operatore è tenuto a dare corrette informazioni nel rispetto delle proprie mansioni, utilizzando un linguaggio comprensibile, corretto, educato e rispettoso nei toni e nei modi.

Avrà cura di instaurare relazioni che facilitino il rispetto e l'accoglienza reciproche.

Art 4

L'operatore svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.

Art 5

L'operatore, nell'esercizio delle proprie funzioni, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti, sentimenti e atteggiamenti.

Deve astenersi da commenti e giudizi sulle scelte personali dell'Ospite e dei familiari, evitando situazioni che possono creare disagio agli utenti.

Art 6

L'operatore è tenuto, nel rispetto degli utenti, a mantenere un clima di serenità e di collaborazione reciproca, favorendo il lavoro di equipe.

Sarà sua cura evitare atteggiamenti che suscitino disagio nell'Ospite.



Art 7

Gli operatori sono tenuti ad instaurare rapporti di collaborazione con le persone esterne di riferimento per l'Ospite.

Sarà suo compito agevolare i rapporti dell'Ospite con i familiari e la rete amicale.

Favorirà la collaborazione con le associazioni locali, partecipando alle iniziative programmate.

Art 8

La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente.

L'operatore non può divulgare notizie riguardanti l'Ospite a persone estranee alla situazione, avendo sempre come riferimento la vigente normativa in materia di riservatezza.

Lo scambio di informazioni tra il personale deve avvenire nei luoghi appropriati facendo attenzione a non divulgare informazioni in presenza di altri Ospiti e/o estranei.

Art 9

Gli operatori devono considerare fondamentale la dignità e unicità degli Ospiti.

Si considerano, quali fattori prioritari, la libertà di scelta e il decoro dell'individuo. A tal fine è fondamentale che l'ambiente sia adeguatamente pulito e che l'Ospite, compatibilmente con le sue condizioni psico-fisiche, goda di abbigliamento decoroso.

Art 10

L'operatore si deve astenere dall'accettare regalie a qualsiasi titolo, sia dagli Ospiti che dai familiari.